



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



## **ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)**

*Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,*

*Istituto Tecnico Agrario Statale, Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale*

*Sede legale: Via XX Settembre, 1 - ALANNO (PE) Tel. 085/8573102 fax 085/8573000*

C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.gov.it>

Codice univ. UFLCY8 E-mail: [peic81200e@pec.istruzione.it](mailto:peic81200e@pec.istruzione.it) [peic81200e@istruzione.it](mailto:peic81200e@istruzione.it)

### **REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO – ALANNO  
Prot. 0008631 del 24/09/2016  
A-32 (Uscita)

**Ai Docenti di ogni ordine e grado**

**Al Personale ATA**

**Al DSGA**

**Agli studenti**

**Ai genitori**

**All'Albo on line**

**Al sito WEB – Amministrazione trasparente**

**dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno**

**e p. c. alle Amministrazioni Comunali**

**di Alanno e Cugnoli**

**OGGETTO: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni: organizzazione.**

Visto il D.lgs 297/94 art. 491 (orario di servizio docenti) e art. 571 (orario di servizio del personale ATA);

Visto il D.lgs 81/2008 e successive integrazioni (Obblighi del datore di lavoro) : individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

Visto l'art. 2048 del codice civile (vigilanza sul minore e responsabilità del docente);

Visto il D.P.R. 122/2009 inerente la Valutazione del comportamento degli studenti;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 10 settembre 2016;

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**rende noto** a tutti, personale docente, non docente, genitori, alunni, il Regolamento di Vigilanza mediante:

- affissione al sito WEB e all'albo on line della scuola;
- consegna di una copia del Regolamento di Vigilanza in tutti i plessi/sedi;
- informazione ai genitori attraverso i responsabili di plesso, l'insegnante di sezione/classe per l'Infanzia e la primaria e i coordinatori per la secondaria di primo e secondo grado;  
gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a rispettare e a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso, invitano gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, al cambio degli insegnanti e durante gli spostamenti nell'edificio

**e fornisce**, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

## **La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.**

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

### **PREMESSA**

- Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).
- Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
- Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola si applicano le norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09. **La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.

**Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.**

#### **Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio**

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
3. Ciascun docente è tenuto ad **osservare diligentemente il proprio orario di servizio** e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

#### **Art. 2 Norme di servizio**

- Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- Ogni insegnante (scuola dell'infanzia e primaria) accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
- Ogni insegnante (scuola del I e II ciclo) accoglie gli studenti in aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
- L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

- Gli insegnanti durante le ore di servizio, anche in compresenza, sono tenuti a rimanere a scuola, nella classe loro assegnata, senza mai allontanarsi da essa.
- La vigilanza sui minori diversamente abili, talora imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente alla comunicazione assegnato o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico per le situazioni emergenziali e non prevedibili che dovessero presentarsi.

### **Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti** (in mancanza del docente supplente)

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

a) sostituzioni di tipo ordinario;

b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Alla sostituzioni di colleghi assenti nell'ambito della **tipologia "a"** si procede con la nomina del supplente se l'assenza è superiore a 10 giorni; se inferiore a 10 giorni si procede secondo il seguente ordine di priorità:

incarico al docente in organico potenziato;

incarico a docente con cattedra oraria inferiore a 18 ore (in via residuale);

in caso di più docenti compresenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;

incarico a docente in compresenza in altra classe;

incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti;

in caso di impossibilità ad utilizzare ore eccedenti o in assenza di docenti disponibili si procederà ad accorpate le classi o a dividere gli alunni in altre classi nel rispetto della normativa vigente.

La **tipologia "b"** si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità a provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza.

In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza e comunque per il tempo strettamente necessario ad organizzare la sostituzione;

incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe;

in caso di più docenti in compresenza l'incarico è conferito secondo il criterio della turnazione;

in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza con il docente di sostegno;

in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni e all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.

Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

### **Art. 4 Malesseri e Infortuni**

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente: a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; b) provvederà ad avvisare i familiari; c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto mediante la compilazione dell'apposito modulo presente nella sezione "modulistica" del sito web della scuola, da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere: - generalità dell'alunno, sede e classe ecc; dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito; -nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118.

In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico disponibile a seguire l'ambulanza con mezzo proprio e a ciò autorizzato dal Dirigente scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e

personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che si accertino i fatti, la responsabilità e si attivino le procedure opportune.

Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e in caso di incidente stilare immediatamente la relazione su modulo ad hoc da consegnare agli uffici, per l'espletamento delle opportune pratiche.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

#### **Art. 5 Vigilanza sugli alunni**

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. (è il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n.260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani").

Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Per la **vigilanza durante gli intervalli** i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione).

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Durante il tempo relativo alla pausa-mensa (ITAS di Alanno, studenti non convivitori per i quali i genitori abbiano chiesto la permanenza a scuola), la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente preposto a tale incarico.

Di norma agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

#### **Art. 6 Modalità di ingresso**

##### **Scuola dell'infanzia**

All'entrata gli alunni devono essere accompagnati all'atrio della scuola dai genitori o persone formalmente delegate o da personale individuato dall'Amministrazione comunale e addetto alla vigilanza, se gli alunni si avvalgono del servizio scuolabus. L'autista dello scuolabus farà scendere i bambini in prossimità del cancello di ingresso alla scuola (Alanno C.U. e Cugnoli) e all'interno del cortile della scuola (Alanno Scalo). Le insegnanti avranno cura di accogliere i bambini coadiuvate dalle collaboratrici scolastiche nel servizio di vigilanza durante l'ingresso.

##### **Scuola primaria**

Gli alunni devono essere accompagnati dai genitori, o da chi formalmente delegato, all'ingresso della scuola; gli alunni che si avvalgono dello scuolabus devono scendere in prossimità del cancello di ingresso al cortile scolastico (Alanno C.U. e Cugnoli) o all'interno del cortile della scuola (Alanno Scalo) accompagnati da personale addetto alla vigilanza e individuato dalle Amministrazioni comunali, se presente, o dall'autista del mezzo che avrà cura di "consegnarli" ai collaboratori scolastici in attesa al cancello (Alanno C.U. e Cugnoli), al portone di ingresso

(Alanno Scalo). In ogni caso i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e, al suono della campanella, accompagnano i bambini in classe insieme alle maestre.

### **Scuola secondaria di primo grado**

Gli alunni devono essere accompagnati all'ingresso della scuola dai genitori o da chi formalmente delegato o da personale addetto alla vigilanza o, se autorizzati dagli stessi genitori, previa valutazione del percorso casa-scuola e del grado di autonomia e responsabilità posseduti, possono anche accedere autonomamente a scuola, al suono della campanella di ingresso. I collaboratori scolastici accolgono i ragazzi nel servizio di vigilanza all'ingresso. I docenti attendono gli studenti nella classe dove si svolge la prima ora di lezione.

### **Scuola secondaria di secondo grado**

Gli studenti accedono ordinatamente nell'edificio scolastico al suono della campanella di ingresso, evitando di sostare in strada, nel cortile esterno, all'atrio della scuola.

Il personale docente attende gli studenti nella classe dove si svolge la prima ora di lezione, mentre i collaboratori scolastici avranno cura di vigilare nell'atrio e lungo i corridoi.

### **Art. 7 Uscite alunni**

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite, soprattutto nella prima ora di lezione. Possono essere concesse dai docenti in caso di necessità e per un tempo limitato e per singolo alunno, considerando che gli allievi usufruiscono di pausa didattica per la ricreazione. Non è consentita l'uscita degli studenti dall'aula per accedere ai distributori automatici di bevande e snack al di fuori della pausa di ricreazione.

Da evitare l'espulsione momentanea dall'aula di uno o più alunni (come forma di sanzione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

La porta di accesso all'ingresso della scuola non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta da parte del personale ATA preposto al controllo del varco di accesso.

### **Art. 8 Modalità di uscita**

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo o, in caso eccezionale e solo per gli studenti del secondo ciclo, di formale documentazione autorizzativa da parte dei genitori.

I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe (cartaceo o elettronico) l'uscita anticipata.

Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita sul modulo predisposto (scuola del secondo ciclo) e sul registro di classe o registro apposito (scuola del primo ciclo).

### **I ciclo**

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e affideranno gli alunni al genitore e/o adulto formalmente delegato o all'autista dello scuolabus, tramite il collaboratore scolastico. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. In particolare:

- a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola;
- b) l'assistente e/o l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone/cancello della scuola, fatta salva la particolare vigilanza da parte delle collaboratrici scolastiche nei confronti dei bambini della scuola dell'infanzia;
- c) una volta che gli alunni sono saliti sull'auto privata e/o sullo scuolabus ha termine la vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici;
- d) è possibile ricorrere alla delega, da parte dei genitori, a terza persona di loro fiducia, per il prelievo dei figli a scuola, previa compilazione di apposito modulo fornito dalla scuola. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso della fiduciaria di plesso. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
- e) gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori;

- f) in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata;
- g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani e con la vigilanza del personale docente di turno.

### **Il ciclo**

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli studenti ordinatamente fino all'uscita principale della scuola (IPA e ITA) o, se ritenuto funzionale e solo per le classi del triennio, (ITA) presso le scale del I e II piano, assicurandosi di poter seguire visivamente gli studenti nella discesa ai piani inferiori.

L'uscita degli studenti deve avvenire per piani e con la vigilanza del personale ausiliario che regolerà il deflusso verso i piani bassi e verso l'esterno. I docenti di sostegno o il personale educativo avrà cura di accompagnare gli studenti con disabilità particolarmente bisognosi di attenzioni.

Nello scendere le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

### **Art. 9**

I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

### **Art. 10 Cambio ora lezione**

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano, pertanto, i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile.

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni per il tempo necessario, dandone nel contempo avviso all'Ufficio di Presidenza per gli adempimenti del caso.

### **Art. 11 Esperti esterni**

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

### **Art. 12 Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"**

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni disabili imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

### **Art. 13 Spostamento alunni**

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività varie, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile ad un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto peso anche alle circostanze che possono sembrare di secondaria importanza. E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

### **Art. 14 Entrate in ritardo/Uscite anticipate**

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate al docente in classe.

Nel caso in cui la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare sul registro di classe l'obbligo della giustificazione da parte dello studente.

Se un alunno entra a Scuola a lezioni già avviate, sarà autorizzato ad entrare in classe al termine della prima ora di lezione (solo per la scuola secondaria di secondo grado).

Nessun allievo minorenne può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta in custodia in classe. Gli alunni devono, comunque, essere prelevati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

#### **Art. 15 Ritardo genitori**

Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale docente dovrà attendere per un tempo di 10-15 minuti max e successivamente affidare l'alunno al collaboratore scolastico che lo dovrà custodire per il tempo necessario, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/ suo collaboratore e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini non siano prelevati in sicurezza.

#### **Art. 16 Frequenze irregolari**

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto, il coordinatore darà comunicazione scritta al DS.

#### **Art.17 Mensa**

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola dell'infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani, stare composti ecc) , durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

#### **Art. 18 Criteri di valutazione sulla regolamentazione uscita**

Ciascun docente/collaboratore scolastico avrà cura di informare il DS su problematiche e/o adeguare i propri comportamenti di vigilanza soprattutto al momento di uscita da scuola della scolaresca tenendo conto di quanto di seguito indicato:

- fattori ambientali
- viabilità e traffico: posizione centrale/decentrata della scuola, zone di attraversamento protette, intensità del traffico anche di mezzi pesanti;
- controllo del territorio: presenza VV.GG.

Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento interno d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Teresa Marsili